



G.E. Dr. Michele Delli Paoli

ES. imm. n.81/2024

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

BANDO DI VENDITA DEL PROFESSIONISTA DELEGATO

La sottoscritta Avv. Silvia M. Camiciotti, nominata Custode Giudiziario e Delegata alla vendita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 591 bis c.p.c. con provvedimento datato 14 ottobre 2024 dal G.E. dott. Michele Delli Paoli;

vista l'ordinanza di pari data con la quale è stata ordinata la vendita del compendio immobiliare oggetto dell'esecuzione immobiliare n. 81/2024 RG. Es. Imm.;

visti gli artt. 569 e seguenti c.p.c.

FISSA

LA VENDITA SENZA INCANTO

del bene immobiliare, così descritto:

LOTTO UNICO

In Comune di Acqui Terme (AL), Via Angela Casagrande, n. 65, unità immobiliare posta su due piani (P2 e P3) nel condominio denominato "Via Casagrande 65", senza ascensore, iscritti al NCEU del Comune di Acqui Terme, foglio 26, particella 164, subalterno 7, scheda catastale presente, indirizzo via Casarogna 31, scala unica, piano 2-3, comune Acqui Terme, categoria A2, classe 3, consistenza 5,5 vani, superficie 153 m2, rendita € Euro 355,06; foglio 26, particella 164, subalterno 9, scheda catastale presente, indirizzo via Cassarogna, n. 31, scala unica, piano 3, comune Acqui Terme, categoria C2, classe 02, superficie 12 MQ, rendita € 16.11.

L'alloggio è dotato al P2 di punto cottura, soggiorno, ripostiglio, due camere, due balconi, bagno, e al P3, collegato con il piano sottostante con una scala a giorno in legno, locali accessori quali: acquaio, bucatoio, stenditoio. Sempre al terzo piano, dalla zona stenditoio è possibile accedere ad un vano dispensa in discreto stato di conservazione che è una pertinenza direttamente comunicante dell'alloggio.

Costruiti: abitazione ante 1920, ristrutturato 2001.

Sprovvisto di APE.

Riscaldamento autonomo.

CONFORMITA' CATASTALE. Il perito ha riscontrato le seguenti irregolarità:

- *errori planimetrie scheda catastale sub 7. Regularizzabili mediante: redazione pratica Docfa in variante catasto fabbricati. Descrizione delle opere da sanare: errata indicazione dell'altezza dei locali sia al P2 che al P3, mancata indicazione del locale cucina, mancata indicazione della linea tratteggiata di altezza di h 1.50 m per i locali al P3, mancata individuazione, piccola tramezza nel locale bagno al P2, errato orientamento del nord, variazione toponomastica. Variazioni a seguito della Scia demolizione parte del locale bagno.*

- *errori planimetria scheda catastale sub 9 (pertinenza dell'abitazione). Regularizzabili mediante: redazione pratica Docfa in variante catasto fabbricati. Descrizione delle opere da sanare: errata indicazione dell'altezza dei locali, mancata indicazione della linea tratteggiata di altezza di h 1.50 m, errato orientamento del nord, variazione toponomastica.*

CONFORMITA' EDILIZIA. Il perito ha riscontrato le seguenti irregolarità:

- *Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: presenza dei sanitari e rubinetteria al P3 nel vano bucatoio, presenza della calderina a gas al P3.*

Regularizzabili mediante rimozione e smaltimento.

CONFORMITA' URBANISTICA. Il perito ha riscontrato le seguenti irregolarità:

- *difformità della lunghezza del terrazzo piano 2 e del locale bagno posti sul retro. Regularizzabili mediante: Scia in sanatoria per il terrazzo e demolizione parte in ampliamento locale bagno. Descrizione delle opere da sanare: Terrazzo e locale bagno posti al P2.*

PROVENIENZE NEL VENTENNIO:

Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS per i diritti pari a 1/1 di nuda proprietà, OMISSIS nata a OMISSIS in data OMISSIS per diritti pari a 1/1 di usufrutto per l'immobile riportato al NCEU foglio 26 part 164 sub 7 dal 28/11/2000 al 10/12/2008. In forza di atto di assegnazione - a rogito di Notaio OMISSIS, in data 28/11/2000, ai nn. 123972; trascritto a Acqui Terme, in data 14/12/2000, ai nn. 5032/3707.

Note: da OMISSIS nata a OMISSIS in data OMISSIS per i diritti pari a 1/1 di nuda proprietà

Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS PER DIRITTI PARI A 1/1 di proprietà , OMISSIS nata a OMISSIS in data OMISSIS per i diritti pari a 1/1 di usufrutto dell'immobile riportato al NCEU al foglio 26 part 164 sub 9 dal 10/04/2001 al 10/12/2008. In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio OMISSIS in data 10/04/2001, ai nn. 126414; registrato a Acqui Terme, in data 03/05/2001, ai nn. ; trascritto a Acqui Terme, in data 03/05/2001, ai nn. 1939/1495.

Note: da OMISSIS nato a OMISSIS in data OMISSIS per i diritti pari a 1/1 di nuda proprietà.

Titolare/Proprietario: OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS per i diritti pari a 1/2 di piena proprietà. dal 10/12/2008 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendita - a rogito di Notaio OMISSIS , in data 10/12/2008, ai nn. 161450/16689; trascritto a Acqui Terme, in data 16/12/2008, ai nn. 6346/4520.

Note: da OMISSIS nato a OMISSIS in data OMISSIS per diritti pari a 1/1 di nuda proprietà, OMISSIS nata OMISSIS in data OMISSIS per i diritti pari a 1/1 usufrutto

Continuità delle trascrizioni: Si

Tutti dati sono stati ricavati dalla perizia depositata e redatta dal C.T.U. della procedura Arch. Marina Bernardi datata 5.8.2024 a cui si rimanda, anche per ciò che concerne i costi per le diverse sanatorie catastali, edilizie ed urbanistiche, nonché per quanto concerne gli oneri condominiali, perizia che costituisce parte integrante del presente bando di vendita.

L'immobile al P2 è occupato dai debitori, mentre il P3 è vuoto.

al **PREZZO BASE** di € 37.274,63 (trentasettemiladuecentosettantaquattro//63); SONO AMMISSIBILI ANCHE OFFERTE INFERIORI A TALE **PREZZO, FINO AL LIMITE DEL 75% DEL PREZZO BASE (OFFERTA MINIMA PARI A € 27.955,97)**

FISSA

per la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più offerenti l'udienza del giorno **23 ottobre 2025, ore 16,30** che si terrà presso lo studio del Professionista Delegato in Acqui Terme, Piazza San Guido, n. 19, piano terzo.

Le offerte segrete dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno precedente e nei giorni e negli orari di apertura dello studio così indicati: dal lunedì al giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00 o previo appuntamento concordato telefonicamente con il Professionista Delegato, oltre che, con riferimento al giorno precedente la data della vendita, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, termine ultimo inderogabile.

CUSTODE E DELEGATO: Avv. Silvia M. Camiciotti, con studio in Acqui Terme, Piazza San Guido, n. 19, tel. 0144 316693-3208346320, mail: s.camiciotti@tiscali.it, silviacamiciotti@gmail.com pec: avvsilviacamiciotti@pec.ordineavvocatiacquiterme.it.

FISSA
il rilancio minimo nella misura di € 500,00;

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte per la vendita senza incanto:

- 1) le offerte di acquisto redatte in carta legale dovranno essere presentate entro le ore 12 del giorno sopra indicato presso lo studio del delegato Avv. Silvia M. Camiciotti, in Acqui Terme (AL), Piazza San Guido, n. 19. L'offerta deve essere depositata in doppia busta chiusa: sulla prima busta (quella che rimane all'interno) saranno indicati, a cura dell'offerente, il nome del professionista delegato ai sensi dell'art. 591 *bis*; c.p.c.; **la data e l'ora** dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. La prima busta sarà inserita in una seconda busta, chiusa a cura dell'offerente: sulla busta esterna il professionista delegato ricevente annota: il nome di chi procede materialmente al deposito, previa sua identificazione; il nome del delegato; **la data** dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Non potrà essere apposta alcuna altra indicazione. Tutte le buste esterne saranno aperte dal delegato prima dell'inizio delle gare fissate per ciascun giorno. Le offerte segrete, ancora sigillate, sono attribuite a ciascun fascicolo sulla base delle indica-

zioni reperite sulla busta più interna e saranno aperte all'ora fissata per l'esperimento senza incanto;

2) l'offerta, irrevocabile sino alla data dell'udienza fissata, e comunque, per almeno 120 giorni, dovrà contenere:

- il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto *a* cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta, salvi i casi di legge) il quale dovrà anche presentarsi alla udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale sarà necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile). Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente agisce quale legale rappresentante, dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultino i poteri ovvero la procura o l'atto di nomina che giustifichi i poteri; l'offerta può essere presentata personalmente o a mezzo procuratore legale munito di procura speciale notarile: i procuratori legali possono presentare anche offerta per persona da nominare.
- i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, ovvero il numero dell'esecuzione immobiliare e l'indicazione del lotto;
- l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore all'offerta minima indicata nell'ordinanza di vendita, e quindi al 75% del prezzo indicato come prezzo base, a pena di esclusione, le modalità ed il termine di versamento, salvo quanto previsto al punto 5);
- l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- nel caso in cui l'offerente fosse interessato all'acquisto di un solo, indifferentemente, tra più lotti di beni simili (es. box) posti in vendita dalla medesima procedura in una stessa udienza, potrà fare offerta valida per più lotti, dichiarando di volerne acquistare però uno solo. In tal ca-

so, se si renderà aggiudicatario di uno dei lotti, non sarà obbligato all'acquisto dei lotti successivi;

- l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la prima casa, oppure dei benefici fiscali per la piccola proprietà contadina o per l'imprenditore agricolo o altri benefici fiscali previsti dalla legge;

3) all'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente, **nonché un assegno circolare non trasferibile così intestato: "E.I. 81/2024 Avv. Silvia Maria Camiciotti"** per un importo pari al 15% del prezzo offerto (e non del prezzo base), a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell'acquisto, salvo il maggior danno; ove l'offerta riguardi più lotti ai sensi dell'articolo precedente, potrà versarsi una sola cauzione, determinata con riferimento al lotto di maggior prezzo. Nessuna somma sarà richiesta, in questa fase, quale fondo spese; il 15% è l'importo minimo a pena di inefficacia: l'offerente può versare anche una cauzione più alta;

4) l'offerta presentata per la vendita senza incanto è per legge irrevocabile. Essa peraltro non dà diritto all'acquisto restando in facoltà del Giudice dell'esecuzione sospendere la vendita ai sensi dell'art. 586 c.p.c.. L'offerente è tenuto a presentarsi all'udienza sopra indicata, anche per partecipare all'eventuale gara. In caso di mancata presentazione e se l'offerta è l'unica per quel lotto, il bene andrà comunque aggiudicato all'offerente non presente, in base ai criteri indicati al successivo n. 5); in caso di presenza di altre offerte si darà luogo a una gara sulla base della migliore offerta, che potrà anche essere quella formulata dall'offerente non presente.

5) le buste saranno aperte all'udienza fissata alla presenza degli offerenti; in caso di unica offerta pari o superiore al prezzo base, si procede ad aggiudicazione all'offerente, anche in presenza di istanza di assegnazione. Se, invece, l'unico offerente si è avvalso della facoltà di indicare un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base, il professionista delegato procede all'aggiudicazione, a condizione che non siano state presentate istanze di assegnazione da parte dei creditori. In assenza di istanze di assegnazione il professionista potrà valutare di non aggiudicare il bene all'offerente esclu-

sivamente qualora ritenga vi sia seria possibilità di conseguire una maggiore utilità con una nuova vendita. Qualora siano state presentate due o più offerte di acquisto valide (**è valida l'offerta al ribasso fino al limite del 25% di ribasso rispetto al prezzo base**), si procede in ogni caso a una gara tra gli offerenti anche in presenza di istanza di assegnazione, partendo dall'offerta più alta e con aggiudicazione dell'immobile a chi, a seguito di rilanci, abbia offerto il prezzo più alto senza che nel tempo preventivamente stabilito dal delegato vi siano stati ulteriori rilanci, purché il prezzo raggiunto sia pari o superiore al prezzo base. In caso di pluralità di offerte, qualora gli offerenti non intendano partecipare alla gara, il bene, salvo il caso di presentazione di istanza di assegnazione, dovrà essere aggiudicato al miglior offerente secondo i criteri di cui all'art. 573 c.p.c. (il prezzo più alto determina in ogni caso la prevalenza dell'offerta; a parità di prezzo sarà preferita l'offerta cui si accompagna la cauzione di maggiore importo indipendentemente dal termine indicato per il versamento del saldo prezzo; a parità di cauzione sarà preferita l'offerta che indichi il minor termine di pagamento del saldo prezzo; a parità di tutte le precedenti condizioni, sarà preferita la prima offerta pervenuta). Nella vendita non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara, neppure se il prezzo offerto fosse superiore di oltre un quinto a quello di aggiudicazione. Nel caso in cui il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima, come sopra individuate, così come se il prezzo offerto all'esito della gara è inferiore al valore dell'immobile stabilito dal G.E. nell'ordinanza di vendita o nel bando di vendita non si farà luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588 c.p.c.: in tal caso il bene staggito verrà assegnato al creditore istante in conformità alla predetta norma;

le offerte in aumento sull'offerta più alta non potranno essere inferiori a: € 150,00 per immobili stimati fino a € 15.000,00; € 250,00 per immobili stimati da € 15.000,01 a € 25.000,00; € 500,00 per immobili stimati da € 25.000,01 ad € 50.000,00; € 1.000,00 per immobili stimati da € 50.000,01 a € 100.000,00; € 1.500,00 per immobili stimati da € 100.000,01 a € 150.000,00; € 2.000,00 per immobili stimati da € 150.000,01 a €

200.000,00; € 2.500,00 per immobili stimati da € 200.000,01 ad € 250.000,00; € 3.000,00 per immobili stimati da € 250.000,01 ad € 300.000,00; € 3.500,00 per immobili stimati da € 300.000,01 ad € 350.000,00; € 5.000,00 per immobili stimati oltre € 300.000,01. Analoghe misure saranno stabilite per il caso in cui, a seguito di aste andate deserte, si proceda ad ulteriori esperimenti di vendita con prezzo ribassato;

- 6) Il saldo prezzo, comprensivo degli ulteriori oneri, diritti e spese conseguenti alla vendita, il cui importo verrà indicato in via presuntiva e salvo congruaglio dal delegato, dovrà essere versato entro 120 giorni dall'aggiudicazione, pena la decadenza dalla stessa con perdita del 15% versato a titolo di cauzione. Entro lo stesso termine dovrà essere consegnata la dichiarazione scritta "antiriciclaggio" pena la decadenza dall'aggiudicazione e dell'importo versato a titolo di cauzione. Il termine di 120 giorni è il termine massimo e non è soggetto a sospensione feriale e il saldo dovrà essere accreditato sul conto della procedura entro il termine stabilito non essendo sufficiente che entro tale data sia impartito l'ordine di bonifico. Resta salva la possibilità per l'offerente di indicare un termine più breve, circostanza che verrà valutata dal delegato o dal giudice ai fini dell'individuazione della migliore offerta. Resta fermo che qualunque somma versata sarà imputata, ex art.1193 c.c., prima alle spese di trasferimento e poi al residuo prezzo. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente della procedura aperto dal delegato medesimo e nello stesso termine dovrà essere consegnata al professionista delegato la ricevuta dell'avvenuta operazione a saldo; l'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita previa esplicita comunicazione al professionista delegato. In caso di vendita ad opera di creditore fondiario, e salvo richiesta di subentro, l'aggiudicatario verserà all'Istituto mutuante ai sensi dell'art. 41 T.U. n. 385/1993 la parte di prezzo corrispondente al credito ancora spettante per capitale, interessi e spese di esecuzione, salvo più esatta quantificazione all'atto del riparto. L'eventuale residuo del saldo prezzo sarà dovuto al delegato.

- 7) L'aggiudicatario dovrà consegnare, entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, la dichiarazione c.d. Antiriciclaggio contenente le infor-

mazioni prescritte dall'art. 22 del Dlgs n. 237/2007, utilizzando di preferenza il modello in uso all'Ufficio, disponibile presso la cancelleria esecuzioni immobili, con avvertimento che, in mancanza, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 587 c.p.c..

8) in caso di inadempimento, l'aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà la cauzione versata;

9) Alla vendita senza incanto non è applicabile l'art. 584 c.p.c., mentre resta salva la possibilità di sospendere la gara o la emissione del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586 c.p.c.

Condizioni di vendita

Si precisa che la vendita avviene in ogni caso nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. Per la destinazione urbanistica del terreno, di cui all'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e le notizie previste dall'art. 46 del medesimo D.P.R. e dall'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, si fa rinvio alla perizia. Per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistica edilizia l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito alla disciplina dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

Agli effetti del DM. 22 gennaio 2008 n. 37 e del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., l'aggiudicatario, dichiarandosi edotto sui contenuti dell'ordinanza di vendita e sulle descrizioni indicate nell'elaborato peritale in ordine agli impianti, dispenserà esplicitamente la procedura esecutiva dal produrre sia la certificazione relativa alla conformità degli stessi alle norme sulla sicurezza, che la certificazione/attestato di qualificazione energetica, manifestando di voler assumere direttamente tali incombenze;

L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a spese e cura della procedura, salvo espresso esonero da parte dell'aggiudicatario; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione dell'immobile sarà effettuata a cura del custode giudiziario.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Le ulteriori informazioni e l'esame della perizia potranno essere rispettivamente assunte ed effettuate presso il professionista delegato o sui siti internet, www.asteanunci.it - www.asteavvisi.it - www.rivistaastegiudiziarie.it - www.canaleaste.it - www.tribunale.alessandria.giustizia.it - www.astalegale.it - www.astegiudiziarie.it - www.idealista.it - www.casa.it.

Si evidenzia infine che per partecipare alle vendite giudiziarie non è necessaria alcuna forma di intermediazione e che eventuali chiarimenti, delucidazioni potranno essere richiesti al custode giudiziario delegato alla vendita e in caso di vendita telematica al gestore della vendita.

Alessandria, li 12 giugno 2025

Il Professionista Delegato

Avv. Silvia M. Camiciotti